

LAVORI USURANTI

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 intitolato "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2011, n. 183", riferito, quindi, ai lavori anche detti "usuranti".

Il testo finalmente emanato presenta notevoli limitazioni; tuttavia, nel giudicare questa norma, non possiamo trascurare il fatto che, dopo più di 15 anni, il tema dei lavori usuranti sta per trovare una prima, anche se parziale, soluzione: proprio per le limitazioni contenute nel testo non possiamo parlare di una grande vittoria ma sicuramente si tratta di un importante passo avanti, soprattutto per il futuro e in riferimento a coloro che oggi stanno svolgendo lavori *usuranti* e che potranno fruire dei benefici pensionistici dopo il 2017.

A maggior ragione se, e come Uilm e UIL saremo ben determinati a farlo, riusciremo ad ottenere miglioramenti per i benefici già oggi presenti in questo decreto.

La prima e più rilevante limitazione della norma in questione è che permette di accedere al pensionamento *prima*, ma il calcolo della pensione sarà effettuato sulla base dei contributi, e, per le pensioni liquidate con il metodo *misto* o con quello *contributivo*, sulla base dell'età effettiva al momento del pensionamento: in sostanza, l'uscita anticipata non ha alcun effetto nella determinazione della pensione.

Inoltre, il requisito previsto fino al 31 dicembre 2017, per accedere all'anticipo del pensionamento risulta assai restrittivo in quanto prevede che si debba aver lavorato in condizione di *usurato* per sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento, ed è anche essenziale che l'ultimo anno prima del pensionamento sia stato svolto come *lavoro usurante*. Questo di fatto esclude l'*aggancio* alla *Cigs* o alla *mobilità*, e penalizza anche coloro che dopo una vita lavorativa a *3 turni* o alla *catena di montaggio* sono stati spostati ad altre mansioni.

Per queste ragioni, da qui al 2017 il ricorso alla *Cigs* e alla *mobilità* agganciato alla pensione rappresenterà ancora una valida soluzione alternativa per i lavoratori rispetto ai benefici previsti da questo decreto, al fine di risolvere le eventuali (ma dato il contesto economico probabili) situazioni di crisi, permettendo l'accesso alla pensione agli stessi lavoratori che potrebbero essere interessati ai benefici per *lavoro usurante*.

Ancora, per quanto riguarda il *notturmo*, il criterio delle *notti* all'anno (più di 78, tra 77 e 72, tra 71 e 64) non è chiaro, nel senso che non si capisce se contano le ferie, la malattia e altro ancora e si capisce bene che non è un fatto irrilevante.

Anche per quanto riguarda il *lavoro alla catena*, non sono ancora del tutto chiari i criteri per l'individuazione, anche se è previsto esplicitamente che sono esclusi gli "addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità".

segue »

Infine, non è chiaro quale documentazione chiedere alle Aziende per attestare la condizione di *usurato*, almeno per il passato, anche se è previsto l'obbligo per le imprese "a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione".

Per il futuro, invece, il decreto dispone che sia il lavoro su turni comprensivi della *notte* e le attività alla *catena di montaggio* debbano essere comunicate dalle imprese alla *Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali*.

Per quanto riguarda gli ulteriori atti normativi necessari per attuare quanto disposto va segnalato che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, cioè entro il 25 giugno, e previa consultazione delle parti sociali, il ministro del Lavoro, congiuntamente con il ministro dell'Economia dovrà emanare un decreto contenente le disposizioni attuative, con particolare riferimento:

- ai criteri di priorità di valutazione delle domande in caso di richieste eccedenti il numero di prepensionamenti finanziabili nel corso del medesimo anno finanziario;
- alle modalità di accertamento della documentazione per l'effettiva corrispondenza con i requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- ai criteri da seguire nell'espletamento dell'attività ispettiva;
- alle comunicazioni da parte dell'ente erogatore ai singoli richiedenti in ordine alla presentazione delle domande.

In conclusione, segnaliamo che l'applicazione di quanto previsto dal decreto in questione presuppone una stretta collaborazione tra i delegati della Uilm delle imprese interessate e l'ITAL, il patronato sindacale della UIL, per lo svolgimento delle pratiche pensionistiche, perché sarà necessario ottenere dalle imprese le attestazioni richieste dal decreto.

Alleghiamo, nuovamente, lo schema predisposto dalla UIL e dall'ITAL nazionali che abbiamo già pubblicato sul sito www.uilm.it e che è stato già trasmesso a tutte le strutture, che riassume i benefici pensionistici ottenibili dai lavoratori, una volta che venga accertata la condizione di aver svolto un *lavoro usurante*.

Alleghiamo altresì il testo del decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 maggio 2011.

Roma, 17 maggio 2011

UILM NAZIONALE